

13400-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA
CATERINA MAZZITELLI
GRAZIA MICCOLI
ALFREDO GUARDIANO
BARBARA CALASELICE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 11/12/2017

- Presidente - Sent. n. sez.
2836/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.10023/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile CURATELA FALL. (omissis) SRL
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio ALLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Udito il difensore

LA DIFESA SI RIPIERTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO, DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.6.2013, aveva condannato (omissis) alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale fallimentari in rubrica ascrittogli, commesso, nell'ambito del fallimento della " (omissis) s.r.l.", in concorso con (omissis) , assolveva il suddetto imputato dai suddetti reati, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., con la formula "per non aver commesso il fatto".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato, (omissis) , parte civile costituita, nella sua qualità di curatore fallimentare della " (omissis) s.r.l.", lamentando: 1) violazione di legge, per avere la corte di appello escluso la penale responsabilità dell'imputato, affermando, in particolare, che la tardiva pubblicità del venir meno dalla carica di liquidatore non è circostanza sufficiente a dimostrare che il (omissis) non si fosse dimesso e che il relativo verbale fosse portatore di una *immutatio veri*, posto che tale affermazione si pone in contrasto, sia con le norme del codice civile in tema di messa in liquidazione della società, che attribuiscono grande rilievo alla pubblicazione del verbale di nomina dei liquidatori, in quanto produttiva di un effetto conoscitivo nei confronti dei terzi, sia con il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata pubblicazione del verbale di nomina del liquidatore e dei relativi poteri comporta nei confronti dei terzi l'inesistenza della carica e dei poteri stessi; 2) vizio di motivazione con riferimento all'affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe prova dell'accordo tra il (omissis) e l'amministratore (omissis), che non consente di comprendere



quale sia stato l'iter logico che ha condotto il giudice del gravame ad assolvere l'imputato.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

4. Va, al riguardo, evidenziato che l'affermazione di responsabilità del (omissis) era stata motivata, dal giudice di primo grado, sul presupposto che l'imputato venne nominato liquidatore della società fallita il (omissis), rimanendo investito di tale qualifica sino alla dichiarazione di fallimento della società, avvenuta il (omissis).

Il tribunale, in particolare, aveva ritenuto non idoneo ad escludere la responsabilità del (omissis) il contenuto del verbale di assemblea del 5.3.2009, che attestava il passaggio di tale qualifica da quest'ultimo all'originario amministratore (omissis), in quanto esso risultava pubblicato presso la competente Camera di Commercio in data 26.5.2010, quando la società già era stata dichiarata fallita.

Siffatta circostanza, evidenzia il ricorrente, "in uno con il fatto che il (omissis) in data 28.5.2010 si era recato presso la cancelleria fallimentare a depositare le scritture contabili" (pur non avendone titolo, in quanto già dimissionario, secondo la tesi difensiva prospettata dallo stesso imputato), "ha fatto propendere il giudice di primo grado a considerare il (omissis) ancora liquidatore della società alla data del fallimento e quindi ad affermare la sua responsabilità", posto che "la tardiva pubblicità della perdita della carica di liquidatore, successiva alla data di dichiarazione di fallimento doveva essere considerata", ad avviso del tribunale, alla stregua "di un maldestro tentativo di tenere l'odierno imputato indenne dalle responsabilità conseguenti alla irregolare gestione della società".

Tanto premesso, il fulcro del ragionamento giuridico, operato dalla corte territoriale per giungere all'assoluzione del (omissis), è rappresentato dall'affermazione, secondo cui il ritardo con cui è stata effettuata la trascrizione del verbale, contenente la nomina del nuovo liquidatore, non consente di escludere che il (omissis) si sia realmente dimesso alla data del 5.3.2009 e che, dunque, il verbale assembleare sia conforme a

quanto effettivamente deliberato (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Si tratta, tuttavia, di un assunto giuridicamente erroneo, in quanto fondato su di una nozione meramente dichiarativa della pubblicazione del verbale di nomina del nuovo liquidatore della società.

Ed invero, come è noto, ai sensi dell'art. 2487 bis, c.c., "la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese" (co. 1). "Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale" (co. 3).

Orbene l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa, segnando essa il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori, in funzione di garanzia dei terzi.

Solo con l'iscrizione, infatti, gli amministratori cessano dalla carica in favore dei liquidatori, conservando i primi, come previsto dall'art. 2846, c.c., il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, c.c.

Sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con un condivisibile orientamento, da un lato, il liquidatore è investito del potere di rappresentare la società, anche in giudizio, non già dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale), bensì dalla data dell'iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese, mentre, prima dell'iscrizione, il potere di rappresentanza resta in capo all'amministratore (cfr. Cass. civ., sez. II, 26.7.2013, n. 18124, rv. 627303-01); da un lato, non solo la nomina dei liquidatori, cui consegue l'attribuzione agli stessi dei poteri preordinati all'ordinario esercizio

dell'attività di liquidazione, ma anche la determinazione di quei poteri che esulano da tale "perimetro ordinario" (come, ad esempio, quello di predisporre e presentare una domanda di concordato preventivo), dipendono dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, la cui mancanza ne determina l'inesistenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 14.6.2016, n. 12273, rv. 640012-01).

Ovviamente tali principi, proprio per le esigenze di tutela dei terzi, che rappresentano la *ratio* della richiamata disciplina civilistica, trovano applicazione non solo nel caso di sostituzione degli amministratori della società con i liquidatori, ma anche in quello di successione di un amministratore ad un altro.

Ne consegue che nel caso in esame, non essendo stata data formale pubblicità al verbale di nomina del nuovo liquidatore del 5.3.2009, se non successivamente alla dichiarazione di fallimento, sino alla data della relativa pubblicazione, avvenuta, come si è detto, il (omissis), il (omissis) doveva ritenersi formalmente investito dei poteri e degli oneri connessi alla carica di liquidatore della società, ivi compresi quelli penalmente rilevanti.

Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Sezione, in tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l. fall., ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, cod. civ.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e

sulla loro regolare tenuta (cfr. Cass., sez. V, 14.6.2011, n. 36434, rv. 250939).

Occorre, dunque, procedere ad una puntuale verifica, che può essere svolta solo in sede di merito, per verificare se, con riferimenti ai fatti oggetto di contestazione, il [omissis], nella sua qualità di liquidatore, sia venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e di controllo in ordine alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, profilo che la corte territoriale ha ommesso di verificare con la dovuta attenzione.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche all'eventuale liquidazione in favore della parte civile costituita delle spese processuali sostenute in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma l'11.12.2017.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, li 22 MAR. 2018



IL CANCELLIERE
Rossana Carraro